



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 10 2015

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

Gentile Cliente,
affronteremo oggi i seguenti argomenti:

- **CONDANNA DEL DATORE PER INFORTUNIO IN MANCANZA DEL DUVRI**
- **L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE SENZA RISCHIO D'IMPRESA E' LAVORATORE DIPENDENTE**



CONDANNA DEL DATORE PER L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE IN CASO DI MANCANZA NEL DUVRI DEI RISCHI DELL'APPALTO INTERNO

In tema di **sicurezza sul lavoro**, la Corte di Cassazione ha statuito la condanna del datore-committente per l'infortunio occorso all'operaio, in quanto nell'elaborazione e redazione del documento unico di valutazione dei rischi (**Duvri**) non ha considerato il rischio di interferenze con l'esecuzione dell'appalto.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 5857 del 9 febbraio 2015**, ha precisato che, in materia di valutazione del rischio (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008) e di documento unico di valutazione dei rischi interferenti, il datore deve tener conto della **presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti nell'ambiente di lavoro contestualmente all'effettuazione dei lavori affidati in appalto**.



È LAVORATORE DIPENDENTE L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE SENZA RISCHIO D'IMPRESA

L'**associato in partecipazione** che non partecipa alla gestione dell'impresa, né agli utili e alle perdite della stessa, è un **lavoratore dipendente**, perché manca dell'elemento qualificante la fattispecie dell'associazione in partecipazione.

Così la **Corte di Cassazione**, con la **Sentenza n. 2015 del 4 febbraio 2015**, ha bocciato il ricorso di un'azienda contro una cartella di pagamento dell'INPS, confermando pertanto la riconduzione alla prestazione di lavoro subordinato operata dagli ispettori dell'Istituto, e riaffermando il principio secondo il quale una prestazione lavorativa "inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato".

13 febbraio 2015

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.